



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.140

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale – Art. 37 (Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti).

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 16-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 24 – è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto.

L'art. 37 (**Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti**) prevede tra l'altro che il comma 7-bis dell'art. 16 del D.L. 29/11/2008, n. 185, è sostituito dal seguente: **“7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicilia digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del Collegio o dell'Ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”**.

Come è noto il comma 7 dell'art. 16 del D.L. 29/11/2008, n. 185, come modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, dall'art. 27, comma 2, D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, dispone che: **“I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro”.

In considerazione della rilevanza della disposizione di cui in oggetto per gli iscritti agli Albi e correlativamente per gli Ordini territoriali, si segnala che questa Federazione ha inviato una nota al Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte, per evidenziare alcuni elementi di criticità in ordine all'applicazione automatica della sospensione dall'Albo (All. n. 1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

FILIPPO ANELLI

CN = ANELLI
FILIPPO
O = FNOMCEO
C = IT

All. n. 1

MF



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ON. GIUSEPPE CONTE**

PEC: presidente@pec.governo.it

Resp. Proced.: dott. Enrico De Pascale

**OGGETTO: decreto
semplificazioni**

Signor Presidente,

questa Federazione, quale ente sussidiario dello Stato avente, in particolare, il compito di coordinare l'attività degli Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, segnala che l'articolo 37, co. 1, lettera e), del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, nel ribadire l'obbligo per i professionisti del possesso del domicilio digitale, ha previsto automatismi nella valutazione della gravità dell'inadempimento e nella determinazione dell'entità della sanzione che gli Ordini sono chiamati ad irrogare.

Risulta evidente che tale automatismo rischia di ledere due principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale:

- l'autonomia degli Ordini, recentemente ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.259/2019, che ha qualificato gli Ordini stessi come enti che esercitano funzioni pubbliche imputabili all'apparato statale;
- la gradualità della sanzione disciplinare che non può essere irrogata in via automatica prescindendo dalla valutazione dell'Organo competente in relazione al comportamento del soggetto interessato.

Così come pure è da sottolineare il rischio di compromettere, in caso di sospensione, lo svolgimento dell'attività assistenziale sanitaria.

Sotto il profilo della tempestività e dell'opportunità, si pone in rilievo come la stragrande maggioranza dei professionisti non possessori di indirizzo digitale sia costituita da cittadini in avanzata età e che i termini previsti nella citata normativa per adempiere all'obbligo di cui trattasi coincidono con il periodo feriale ma, soprattutto, con



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

il periodo in cui verranno convocate le assemblee elettorali per il rinnovo degli organi di governo degli Ordini territoriali.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni innanzi esposte, si prega di intervenire affinché, in sede di conversione del citato decreto, venga risolto un problema che rischia di creare un grave *vulnus* nella corretta gestione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri italiani.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dr. Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

FILIPPO ANELLI

**CN = ANELLI
FILIPPO
O = FNOMCEO
C = IT**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.